

## L'accesso dei consiglieri non può modificare gli assetti organizzativi. Il Consiglio di stato conferma i limiti.

*Il portale ius&management riporta una sentenza con la quale il Consiglio di stato conferma che il diritto di accesso dei consiglieri va ricondotto entro confini di ragionevolezza e proporzional*

Emiliano Rosi

Il portale ius&management riporta una sentenza con la quale il Consiglio di stato conferma che il diritto di accesso dei consiglieri va ricondotto entro confini di ragionevolezza e proporzionalità. Il ruolo dei consiglieri comunali non è di amministrazione attiva e gestionale. Domande di accesso sistematiche e pervasive mirano proprio a modificare gli assetti organizzativi e, implicitamente, anche ordinamentali dei comuni, creando spazi per una sorta di amministrazione parallela o 'affiancata', co-gestita dai consiglieri. La giurisprudenza del Consiglio di stato opportunamente, dal 2021, ha elevato una barriera contro l'accesso dei consiglieri inteso alla stregua di diritto sovraordinato a qualunque altro, sempre e comune. No: non esiste un diritto di accesso dei consiglieri 'tiranno', tale da compromettere il diritto alla riservatezza dei terzi. Al contempo, la tirannia del diritto di accesso dei consiglieri non può comportare la modifica degli assetti operativi e la sostanziale autorizzazione di ingerirsi in funzioni operative correnti, che per altro spettano alla giunta e al sindaco. Non sarebbe da dimenticare che i consiglieri possono solo esercitare le competenze dell'organo di cui essi fanno parte, il consiglio. Competenze che sono specificamente delineate e delimitate e, soprattutto, tassative. L'accesso dei consiglieri è, dunque, in ogni caso solo funzionale all'esercizio delle competenze dell'organo che compongono. Per questo un accesso illimitato, immotivato e pervasivo al protocollo è sproporzionato ed abnorme. I consiglieri debbono poter accedere a tutti i documenti e le informazioni attinenti le proprie competenze, ma non oltre. E' fondamentale che la giurisprudenza tenga fermo questo confine, per scongiurare una modifica dell'assetto di fatto delle competenze degli organi di governo degli enti locali, che finirebbe per creare problemi rilevanti alla definizione dei reciproci limiti operativi.

